COMUNE DI STATTE
PROVINCIA DI TARANTO

N.	80
SEDUTA DEL	25/05/2017

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO : **Risorse destinate, nell' anno 2016, alla corresponsione della retribuzione di posizione e rispetto del tetto di spesa di cui all' art. 1/236 della L. n. 208/2015 – Deliberazione n. 149/2016 – Nuove disposizioni.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno VENTICINQUE del mese di MAGGIO in Statte, nella Residenza Municipale, convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori :

	PRESENTE	ASSENTE	
1. ANDRIOLI Francesco	X		SINDACO
2. LUCCARELLI Cosima	X		VICE SINDACO
3. ARTUSO Patrizia	X		ASSESSORE
4. GRASSI Armando		X	ASSESSORE
5. MICCOLI Angelo	X		ASSESSORE

Assiste alla seduta il Segretario Generale Avv. Marianunzia MARGHERITA, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Sindaco Francesco ANDRIOLI

constatato che l' adunanza è valida per il numero degli intervenuti, invita i componenti alla trattazione dell' argomento in oggetto.

Nota :
ai sensi dell' art. 12/1 del D. Lgs. n. 33/2013, si riportano, per gli atti legislativi gli atti contrattuali e gli altri atti citati nel provvedimento, gli indirizzi internet su cui reperire il testo integrale dei medesimi atti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale relaziona come in appresso.

1.

L' art. 1/236 della L. n. 208/2015 (http://www.normattiva.it) dispone testualmente come segue.

Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

2.

L' esatta attuazione della suestesa norma ha generato problemi applicativi e dubbi interpretativi, sui quali si è espressa anche la giurisprudenza contabile (si v., ex plurimis, la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, n. 294/2016/PAR).

3.

L' esatta applicazione presso questo Ente della su trascritta norma, in particolare la corretta quantificazione delle risorse accessorie (ossia : retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) finalizzate per il 2015 alle posizioni organizzative e costituenti il tetto di riferimento, incontrava una difficoltà nella parametrazione di una delle dette posizioni organizzative in ragione del servizio prestato in quell' anno ai sensi di istituti giuridici differenti.

Ciò stante, questo Ente poneva in materia alcuni quesiti alla Ragioneria Generale dello Stato (nota a. r. del 28/6/2016 prot. n. 11159 ricevuta il 4/7/2016, agli atti di questo Servizio), quesiti che qui di seguito pedissequamente si trascrivono.

2. Quesiti.

Stante quanto sopra, si formulano i seguenti quesiti.

2/1.

Si chiede se le risorse del bilancio che i Comuni senza dirigenza – quale quello scrivente - destinano, ai sensi dell'art. 11 del CCNL 31 marzo 1999, al finanziamento del trattamento accessorio degli incaricati di posizioni organizzative, rientrano nell' ambito di applicazione del sutrascritto art. 1/236.

2/2.

Nella positiva di cui al punto 2/1, ai fini della corretta determinazione del tetto del 2015 si chiede quanto segue.

2/2/1.

Il termine " determinato " usato dal legislatore nel comma 236 deve intendersi riferito all' importo stanziato in bilancio oppure all' importo impegnato oppure all' importo speso nel 2015 ?

2/2/2.

La fattispecie a cui qui si ha riguardo è quella di una p.o. la cui pesatura è rimasta immodificata, pesatura a cui corrisponde il valore massimo della retribuzione di posizione.

In tale ipotesi, fermo restando quanto detto al primo periodo, nel caso in cui per esigenze organizzative e/o di bilancio si stanzino in bilancio, per il primo semestre del 2015, risorse corrispondenti a una retribuzione di posizione pari al 50% del valore massimo (in quanto la pesatura della posizione organizzativa da ricoprire è valutata al 100%) (a es. perché l' unità incaricata di p.o. è acquisita con ricorso all' art. 14 del c.c.n.l. del 22/1/2004 per 18 ore settimanali) e per il secondo semestre dello stesso anno si stanzino risorse corrispondenti a una retribuzione di posizione pari al 100% (a es. perché si fa ricorso all' istituto del comando dell' unità incaricata di p.o. per 36 ore settimanali), nel tetto 2015 di riferimento per il 2016 la si deve computare :

- tenendo conto delle risorse stanziate in bilancio (cioè 6 mesi al 50% e 6 mesi al 100%) prescindendo dalla pesatura che, come detto, è rimasta immodificata

oppure

- avendo riguardo alla pesatura che non ha subito variazioni, alla quale quindi corrisponde il valore massimo della retribuzione di posizione ?

E' convinzione di chi scrive che la singola posizione organizzativa sia da computarsi, ai fini della fissazione del tetto 2015, secondo quella che è la rispettiva pesatura, a prescindere dalla circostanza che in corso d' anno, per esigenze organizzative o per riscontrare esigenze personali del responsabile richiedente, la retribuzione di posizione possa quantificarsi in valori ridotti come appena detto sopra.

Difatti :

- ☐ la retribuzione di posizione remunera il ruolo, contraddistinto dalla complessità organizzativa dell' Ente, differenziato dalle peculiarità della struttura, qualificato dalle responsabilità, interne ed esterne, che quel determinato posto obbliga ad assumersi ;
- ☐ tutte le posizioni dirigenziali ed organizzative devono essere "pesate", cioè valutate e rapportate con opportuni parametri di riferimento ;
- ☐ la pesatura tiene conto della complessità della gestione finanziaria, del gravame dei compiti di gestione delle risorse umane, tecniche e tecnologiche, delle incombenze di programmazione, della rete relazionale, e delle particolari competenze e conoscenze richieste per occupare quella posizione ;
- ☐ la pesatura è una metodologia in netto contrasto con la linearità ed uniformità dei tagli. Per questi motivi, la Ragioneria Generale dello Stato, con nota 54138 del 24/6/2013, ha stabilito che è illegittimo il taglio lineare delle retribuzioni di posizione dei dirigenti e del personale del Comune avente incarichi di

posizione organizzativa.

Ciò stante, è convinzione di chi scrive che il tetto del 2015 dovrebbe essere dato dalla somma della pesatura delle varie posizioni organizzative e, quindi, restando immodificata la pesatura non dovrebbero considerarsi, per la fissazione del ripetuto tetto 2015, le eventuali circostanze (testè esemplificate) che solo accidentalmente e occasionalmente possano incidere sull' entità della retribuzione di posizione ancorché non stanziate in bilancio.

Il Servizio Ispettivo della Ragioneria Generale dello Stato trasmetteva la risposta[1] a un quesito formulato da altra pubblica amministrazione, ma pienamente aderente alla fattispecie che interessa (la risposta è quivi in copia allegata sotto il n. 1, per esserne parte integrante ed essenziale).

Nel parere si afferma che le risorse economiche della singola posizione organizzativa devono sempre considerarsi per intero e sull' intero anno.

Pertanto, essendo la posizione organizzativa di riferimento pesata al 100%, le risorse economiche da stanziare in bilancio devono essere pari al valore massimo attribuibile.

Ciò stante, il tetto del 2015 relativo alle risorse accessorie finalizzate alle posizioni organizzative (ossia : retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) è pari a € 112.063,29 (dato dalla somma dei valori massimi delle varie retribuzioni di posizione e dei valori massimi attribuibili delle retribuzioni di risultato).

4.

Deve aggiungersi, a parere della sottoscritta, che il citato tetto del 2015 non doveva essere abbattuto della percentuale – pari al 4,35 % - di abbattimento applicata alle altre risorse accessorie (fondo decentrato e straordinario).

Infatti, nell' anno 2015 non si è avuta alcuna cessazione fra le posizioni organizzative e, pertanto, quella percentuale non è da applicarsi in deduzione all'importo di € 112.063,29.

A sostegno di tale posizione si richiama il parere[2] reso dalla Ragioneria Generale dello Stato al Comune di Caponago (il parere è quivi in copia allegato sotto il n. 2, per esserne parte integrante ed essenziale), che così testualmente recita :

... si precisa quanto segue :

a. nei casi in cui gli incarichi di posizione organizzativa siano rimasti cristallizzati nel numero e nel valore dell' anno 2010, il principio del limite imposto dalla prima parte dell' articolo 9, comma 2 bis, del DL n. 78/2010 risulta rispettato ;
b. la eventuale cessazione di personale incaricato di posizione organizzativa si traduce altresì – in presenza di mancato reincarico – in un minore onere a carico del bilancio dell' ente e quindi risulta rispettosa della seconda parte dell' articolo citato.

Quanto affermato nella lettera a) del parere è aderente alla situazione dell' Ente ; infatti, non essendosi verificate cessazioni di incaricati di posizione organizzativa, le risorse specifiche non erano da abbattersi, fissandosi così il tetto 2015 di riferimento in complessivi € 112.063,29.

5.

Per tutto quanto sopra, si ritiene che venga meno la sussistenza del credito di € 14.330,37 e conseguentemente l' obbligo di recupero a carico dei Responsabili interessati, di cui alla deliberazione di Codesta Giunta Comunale n. 149/2016[3] (http://www.comunedistatte.gov.it/index.php?c=140&n=deliberazioni-della-giunta-comunale&sel=2016).

6.

Tutto quanto sopra, affinché Codesta Giunta Comunale voglia valutare di disporre conseguentemente.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Marianunzia MARGHERITA

LA GIUNTA COMUNALE

Vista

la relazione del Segretario Generale.

Ritenuto

di farla propria nella sua interezza.

---

[1] Si precisa che la risposta è articolata sull' art. 9/2 bis del D. L. n. 78/2010 ; tuttavia, la Corte dei Conti Sezione delle autonomie ha sancito, nella deliberazione n. 34/2016, che la norma di cui all' art. 1/236 ricalca fedelmente, fatto salvo il diverso riferimento temporale (il 2015 anziché il 2010), la lettera del citato art. 9/2 bis (si v. il punto n. 2 della deliberazione).

[2] Si precisa che la risposta è articolata sull' art. 9/2 bis del D. L. n. 78/2010 ; tuttavia, la Corte dei Conti Sezione delle autonomie ha sancito, nella deliberazione n. 34/2016, che la norma di cui all' art. 1/236 ricalca fedelmente, fatto salvo il diverso riferimento temporale (il 2015 anziché il 2010), la lettera del citato art. 9/2 bis (si v. il punto n. 2 della deliberazione).

[3] Delibera in attuazione della quale la sottoscritta adottava determinazione n. 1379/2016 di accertamento di entrata.

Attesi

i seguenti pareri, espressi ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 (http://www.normattiva.it), art. 49.

In ordine alla regolarità tecnica	☐ Parere favorevole ☐ Il Responsabile del Settore
In ordine alla regolarità contabile	☐ Parere favorevole ☐ Il Responsabile del Settore Finanziario

Visti, in particolare,

- ☐ il D. Lgs. n. 267/2000 ;
- ☐ il D. Lgs. n. 165/2001(http://www.normattiva.it) ;
- ☐ i c.c.n.l. vigenti (https://www.aranagenzia.it) ;
- ☐ tutta la normativa e tutti gli atti surrichiamati.

Stante tutto quanto sopra

A voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di rito

DELIBERA

1) che quanto in narrativa è parte integrante ed essenziale del presente disposto e quivi deve intendersi trascritto ;
2) di dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, l' insussistenza del credito di € 14.330,37, di cui alla deliberazione n. 149/2016 ;
3) che conseguentemente decade l' obbligo di recupero a carico dei Responsabili interessati ;
4) che, stante quanto disposto con il presente provvedimento, il disposto di cui al precitato atto n. 149/2016 deve considerarsi decaduto ;
5) che il Segretario Generale dia attuazione a quanto qui deliberato ;
6) che si dia pubblicità del presente provvedimento sul sito internet dell' Ente, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 33/2013 (http://www.normattiva.it).

La G.M. successivamente con votazione unanim
delibera di r
eseguibile

Allegati :

- ☐ **Allegato n. 1 : copia della risposta della Ragioneria Generale dello Stato ;**
- ☐ **Allegato n. 2 : copia del parere reso dalla Ragioneria Generale dello Stato al Comune di Caponago.**

Giuseppe Cananzi
Dirigente Ufficio XIV RGS-IGOP
Ministero dell'Economia e delle Finanze

(06) 4761-4502 - (320) 7987-733

All. n. 1

Da: Cananzi Giuseppe
Inviato: giovedi 24 gennaio 2013 15:21
A: XXX
Oggetto: R: Scheda informativa 2 conto annuale 2011 - Richiesta chiarimenti.

Gentile Dott. XXX,
con la mail dello scrivente Ufficio, da Lei richiamata con la Sua nota prot. 918735 del 28 dicembre u.s., si ponevano talune questioni relative alla corrispondenza fra le informazioni esposte nella scheda informativa 2 del Conto Annuale 2012 e le informazioni registrate nella tabella 15 (personale non dirigente) sia relativa al Conto Annuale 2010 che relativa al Conto Annuale 2011.

A seguito di quella mail è intercorso un ampio scambio di corrispondenza (sia via posta elettronica che via consultazioni dirette, anche telefoniche) dal quale è emerso che il nodo principale nell'esposizione dei dati era legato ad un ampio processo di stabilizzazione operato dal Comune di Palermo, ed in particolare ad una coda di tale processo, portata a termine a fine 2010 e quindi valorizzata sul fondo di quell'anno in misura residuale.

Il personale di cui a tale coda di stabilizzazione, dalla documentazione presentata, nel 2011, cioè a regime, comporta un costo di circa 450 mila euro superiore rispetto al costo sopportato a valere sul fondo 2010.

17/03/2017

Mi soffermo di seguito in particolare su questo nodo, cioè sul costo aggiuntivo necessario per remunerare per l'intero anno 2011 (cioè a regime) una quota di personale stabilizzato che ha gravato solo su una parte del 2010.

Prima domanda / riflessione: un episodio di incremento di dotazione organica e relativa copertura di posti e relativa copertura di costi, in applicazione dell'art. 15 c. 5 del Ccnl 1998-01, è da considerarsi nella volontà calmierativa del legislatore dell'art. 9 comma 2-bis della legge 122/2010?

Considerazioni dello scrivente: la volontà di arresto della crescita del 2-bis, nel caso in esame, si confronta con una norma, quella della stabilizzazione, di segno esattamente contrario, perché riesce difficile pensare che un gran numero di figure di personale stabilizzato possa attingere ad un fondo senza incrementarlo corrispondentemente.

Considererei quindi, rispettate tutte le procedure ed i vincoli imposti dal legislatore (es. le selettività delle stabilizzazione, es. i limiti temporali di applicazione della norma eccetera):

a. le stabilizzazioni ed il relativo impatto sul fondo con effetti incrementali sullo stesso
b. al contempo tali quote incrementali con una valenza "fuori limite 2-bis", alla stessa stregua delle economie fondo anno precedente.

Seconda domanda / riflessione: seguendo questo ragionamento, le poste "fuori limite" dovrebbero, a rigore, ricomprendere anche le quote degli stabilizzati.
Tale soluzione, ancorché corretta genera di fatto un sorta di contabilità separata – a doppio binario - nell'ambito del medesimo fondo: le quantità dei presenti in servizio pregressi e, fuori limite 2010, le specifiche quantità riferite agli stabilizzati, che peraltro si incrementano necessariamente di circa 450.000 euro nel 2011 rispetto al 2010.
Tale doppia contabilità non convince molto in termini pratici. Risulta farraginosa e, peraltro, potrebbe generare la - credo non corrispondente al vero – possibilità di considerare, in quanto "fuori limite", libere da vincoli nel 2012 e 2013 le quantità in osservazione (i 450 mila euro citati).

Se Maometto non va alla montagna, mi permetto di suggerire che sia la montagna a spostarsi. Operativamente la soluzione più oltre esposta mi sento di dire è comunque rispettosa della norma ed offre il vantaggio di essere di semplice calcolabilità, trasparente verificabilità e allo stesso tempo consenta di evitare il doppio binario che ho appena accennato.

In pratica il mio suggerimento sarebbe quello di "innalzare corrispondentemente il limite 2010" delle quote necessarie per remunerare su base annua le figure stabilizzate in corso o al temine del 2010 (a stretto rigore, le quote "extra limite" sono quote variabili, mentre gli incrementi all'oggetto sono invece di carattere fisso e continuativo).

Proporrei quindi questa soluzione e mi permetto di ri-puntualizzarla per maggiore chiarezza: il "fondo 2010" come certificato, risulterebbe, in questo caso e con riferimento alle quote soggette a limite, differente, cioè inferiore mi pare di circa 450 mila euro, del "limite 2010", inteso come limite corretto per remunerare, a regime, cioè su base annua, anche le figure stabilizzate in via residuale nel corso e al termine del 2010.

Resta inteso che il mio ufficio non ha una grande specializzazione in termini di procedure di stabilizzazione, e quindi do per scontato e per quanto ho potuto limitatamente verificare mi sembra sia così, ché siano stati rispettate i requisiti previsti dal legislatore in termini di stabilizzazioni, come noto non più praticabili a seguito dell'entrata in vigore del DL n. 78/2009. Do anche per scontato, ne abbiamo a lungo dissertato telefonicamente, che le stabilizzazioni non siano andate ad assorbire vuoti di personale, cioè che nell'ultimo decennio il Comune di Palermo non abbia presentato una vistosa diminuzione del proprio personale mantenendo inalterato il proprio fondo.

Per quanto riguarda i dettagli applicativi della mia nota mail del 29 agosto 2012, inviterei il funzionario che si occupa del Conto Annuale e in particolare della tabella 15 e della scheda informativa 2, a contattare per ogni necessità la signora Maria Teresa Caltagirone (mariateresa.caltagirone@tesoro.it, 06/4761-6128).

Colgo l'occasione per salutarLa cordialmente. Non esiti a ricontattarmi se non fossi riuscito a spiegarmi con sufficiente chiarezza o se qualche aspetto Le risultasse opinabile.

Giuseppe Cananzi

All. n. 2

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale
e l'analisi dei costi del lavoro pubblico
Ufficio XIV

Roma, 10 agosto 2015

Al Comune di Caponago
Via Roma, 40
20867 Caponago (MB)

Protocollo n. 63898
Rif. prot. entrata n. 10618 del 12.02.2015
Allegati n.
Risposta a nota 1099 del 6.02.2015

Oggetto: Applicazione articolo 9, comma 2-bis del DL n. 78/2010 con riferimento alle posizioni organizzative a carico del bilancio (art. 11 CCNL 31 marzo 1999).

Codesto Comune richiede parere in merito alla corretta applicazione dell'articolo 9, comma 2-bis del DL n. 78/2010 con specifico riferimento alle quote a carico del bilancio dell'ente per il finanziamento del trattamento accessorio delle posizioni organizzative nei comuni privi di posizioni dirigenziali.

In particolare, codesto Ente ravvisa una contraddizione fra i contenuti della circolare RGS n. 12/2011 ed il principio di indirizzo contenuto nella delibera n. 26/2014 della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie: "*Le risorse del bilancio che i Comuni di minore dimensione demografica destinano, ai sensi dell'art. 11 del CCNL 31 marzo 1999, al finanziamento del trattamento accessorio degli incaricati di posizioni organizzative in strutture prive di qualifiche dirigenziali, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, in l. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni*".

Tale principio di indirizzo discende direttamente dal disposto normativo laddove - nel definirne l'ambito di applicazione - fa riferimento all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale. La norma si inserisce infatti in un quadro complessivo di misure finalizzate al contenimento della spesa di personale già illustrate da questa Ragioneria con la propria circolare n. 12/2011.

Sul punto, deve preliminarmente rilevarsi che la posizione della Corte dei Conti - pienamente condivisibile - detta una chiave di lettura sistematica del citato articolo 9, comma 2 bis, e non si pone in antitesi con l'interpretazione della norma offerta da questa Ragioneria.

Ne deriva che l'applicazione dell'articolo 9, comma 2-bis del decreto legge n. 78/2010 deve quindi riguardare tanto le risorse del fondo per la contrattazione integrativa quanto le risorse che - nella peculiare fattispecie prevista dal CCNL per i comuni privi di posizioni dirigenziali - sono a carico del bilancio: la delibera n. 26/2014 della Corte dei Conti intende infatti porre un limite anche a quelle risorse che, facendo capo al bilancio, potrebbero generare, ove non sottoposte a limitazioni, ingiustificati effetti onerosi per gli enti di minore dimensione, attraverso l'incremento degli incarichi di posizione organizzativa e/o del loro relativo valore.

La medesima delibera, tuttavia, non appare prescrivere che le risorse del fondo siano da "sommare" a quelle iscritte in bilancio per remunerare la retribuzione accessoria delle posizioni organizzative, determinando un unico "monte-risorse" da sottoporre a riduzione.

Viceversa, appare corretto considerare distintamente la sezione riferita al fondo e la sezione riferita alle posizioni organizzative (a carico del bilancio dell'ente).

In considerazione di quanto sopra specificato - nel ribadire che non si ravvisa contraddizione fra la circolare RGS n. 12/2011, destinata alla generalità delle pubbliche amministrazioni, e le indicazioni contenute nella citata delibera n. 26/2014 della Corte dei Conti, riferite alla specifica tipologia prevista dall'art. 11 CCNL 31 marzo 1999 - si precisa quanto segue:

a. nei casi in cui gli incarichi di posizione organizzativa siano rimasti cristallizzati nel numero e nel valore dell'anno 2010, il principio del limite imposto dalla prima parte dell'articolo 9, comma 2-bis del DL n. 78/2010 risulta rispettato;
b. la eventuale cessazione di personale incaricato di posizione organizzativa si traduce altresì - in presenza di mancato reincarico - in un minore onere a carico del bilancio dell'ente e quindi risulta rispettosa della seconda parte dell'articolo citato.

Si ritiene pertanto utile raccomandare la verifica che le risorse finalizzate alla remunerazione delle posizioni organizzative a carico del bilancio dell'ente, nel periodo di vigenza della norma, siano state contenute nel relativo tetto del 2010 e che sia stato rispettato il relativo limite alla retribuzione individuale disposto dell'articolo 9, comma 1 del DL n. 78/2010.

Il Ragioniere Generale dello Stato
(F.to)

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Francesco ANDRIOLI

Timbro

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Mariannunzia MARGHERITA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

A T T E S T A

Ai sensi del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.lgs.267 del 18/8/00.

■ che la presente deliberazione:

X è affissa all'Albo Pretorio dal 01 GIU 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 16 GIU 2017;

X E' comunicata, in elenco al n. 8638, in data 16 GIU 2017, ai signori capigruppo consiliari cosi come prescritto dall'art.125 del D.Lgs.267/00;

☐ diventa esecutiva il giorno _____

X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del D.Lgs.267/00);

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs.267/00);

☐ E' inviata alla Prefettura con nota n. _____ del _____ ai sensi dell'art.135, D.Lgs.267/00;

data _____;

IL SEGRETARIO GENERALE

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio dal _____ al _____;

Statte, li _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale